

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 febbraio 2018

Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (18A01427)

(GU n.47 del 26-2-2018)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'art. 24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che la disposizione del precedente comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno 30 anni;

Visto l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, siano disciplinate le modalita' attuative dell'art. 1, commi 147 e 148, della legge medesima, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 della legge n. 232 del 2016, un'indennita' (c.d. Ape sociale) per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'allegato C, richiamato dall'art. 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232 del 2016, contenente l'elenco delle categorie lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;

Visto l'art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232 del 2016, le attivita' lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche

specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d), della legge;

Visto l'art. 162, comma 1, lettera d), della legge n. 205 del 2017 che prevede, ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui all'art. 179 della legge n. 232 del 2016, lo svolgimento delle mansioni difficoltose e rischiose per almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette;

Visto l'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo art. 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 199;

Visto l'allegato E, richiamato dall'art. 199, comma 1, lettera d), della legge n. 232 del 2016, contenente l'elenco delle categorie lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;

Visto l'art. 53, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, le attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017, n. 87, recante il regolamento di attuazione dell'articolo, commi da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016, avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 199, lettera d);

Visto l'art. 162, comma 1, lettera g), della legge n. 205 del 2017, che prevede ai fini della riduzione del requisito contributivo di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, lo svolgimento delle mansioni difficoltose e rischiose per almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette;

Visto l'art. 166, comma 1, lettera d), della legge n. 205 del 2017, che ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 53 del decreto-legge n. 50 del 2017;

Visto l'art. 1, comma 149, della legge n. 205 del 2017, che prevede che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 150, della legge n. 205 del 2017, che stabilisce che la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016;

Visto l'art. 1, comma 163, della legge n. 205 del 2017, il quale dispone che, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge n. 232 del 2016, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della medesima legge n. 205 del 2017, come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 153 della legge;

Considerato che l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017,

prevede l'adozione di un decreto a contenuto complesso, con riguardo da un lato all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge, dall'altro alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Verificata la particolare complessità delle modalità attuative da disciplinare con il decreto di cui al predetto comma 153 in relazione alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Ritenuta la necessità di procedere con il presente decreto, in via prioritaria e urgente e ai sensi dell'art. 1, comma 153 della legge n. 205 del 2017, a specificare ulteriormente le professioni di cui all'allegato B della legge, ai fini di quanto stabilito al successivo comma 163 e della immediata tutela delle platee di lavoratori interessate dal beneficio;

Ritenuto altresì di poter rinviare a un successivo e separato decreto, sempre adottato in base alle previsioni dell'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, la disciplina delle modalità attuative dei precedenti commi 147 e 148, con la definizione delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Decreta:

Art. 1

In attuazione dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ai fini di quanto disposto dai commi 147, 148 e 163 del medesimo articolo, le professioni di cui all'allegato B della legge sono ulteriormente specificate dall'allegato A al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2018

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 367

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

Classificazioni Istat 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2

Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse.

Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.

b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Classificazioni Istat 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4

Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

c) Conciatori di pelli e di pellicce

Classificazioni Istat 6.5.4.1

Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.



d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante*Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante**Conduttori di convogli ferroviari*

Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

Personale viaggiante

Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.

e) Conduttori di mezzi pesanti e camion*Classificazioni Istat 7.4.2.3*

Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili

f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni*Professioni sanitarie infermieristiche*

Così come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 739

Professioni sanitarie ostetriche

Così come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 740

Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere

g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza*Classificazioni Istat 5.4.4.3**Addetti all'assistenza personale*

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie



h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido**Classificazioni Istat 2.6.4.2**

Le professioni comprese in questa unita' organizzano, progettano e realizzano attivita' didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita', valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.

i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati**Classificazioni Istat 8.1.3.1***Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati*

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia**Classificazioni Istat 8.1.4.1 - 8.1.4.3***Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali*

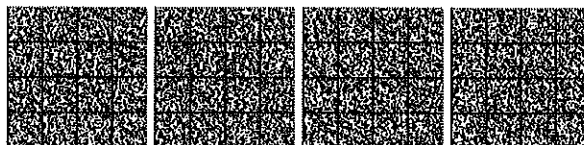
Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti**Classificazioni Istat 8.1.4.5***Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti*

Le professioni classificate in questa unita' provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.



N. Operai dell'agricoltura, zootecnia e pesca

Classificazioni ISTAT 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2

Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività:

- Operai agricoli specializzati: pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinate al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili
- Operai specializzati della zootecnia: si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare o alla trasformazione e produzione industriale.
- Altri operai agricoli: curano e mettono a produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento.
- Operai non qualificati nell'agricoltura e nella manutenzione del verde: svolgono compiti semplici e routinari per la coltivazione agricola e per la manutenzione parchi, giardini e delle aree verdi.
- Operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia : svolgono compiti semplici e routinari per la cura e l'accompagnamento degli animali, per il mantenimento delle foreste e per la pesca e la caccia.

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

Classificazioni Istat 6.4.5.2 - 6.4.5.3

Rientra in questa categoria il personale dipendente imbarcato delle imprese di pesca e delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che svolge le seguenti attività:

- Pescatori della pesca costiera ed in acque interne : si occupano della pesca costiera e in acque interne, svolgono tutte le operazioni relative alla ricerca, l'abbattimento e la cattura di specie ittiche o comunque acquatiche, quali crostacei, molluschi, spugne, telline, destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.
- Pescatori d'alto mare: ricercano, abbattono e catturano in alto mare pesci, molluschi, crostacei, spugne ed altri prodotti acquatici destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.



P. Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011

Classificazioni Istat 7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3

Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività e non già ricompreso tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011

- Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia): conducono macchine e impianti di caricamento e di posizionamento dei minerali e dei rottami nei forni ed altoforni, conducono questi ultimi; conducono gli impianti siderurgici di colata in lingotti, lastre e barre e taglio della ghisa, del ferro e dell'acciaio prodotti.
- Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi: conducono macchine e impianti di caricamento del metallo in forni di seconda fusione e conducono questi ultimi; conducono treni ed impianti di laminazione a freddo e a caldo delle colate di ferro e acciaio.
- Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli: conducono macchine e impianti, basati su tecnologie diverse, per la tempera, la ricottura e per altri trattamenti termici di metalli e leghe metalliche.
- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati : conducono impianti e macchinari per la lavorazione di materiali inerti a base di sabbie terre ed argille, impianti e forni per la produzione e la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali simili e di laterizi.

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

Classificazioni Istat 7.4.5 e personale viaggiante

Rientra in questa categoria il personale dipendente che svolge le seguenti attività:

- Marinai di coperta e operai assimilati : Le professioni comprese in questa classe conducono macchine e motori navali, barche e battelli; supportano le operazioni di trasporto marittimo.
- Personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne

18A01427

